

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 17 – 28.11.2009, confermò la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto a favore di S. A., nei confronti della datrice di lavoro SMA spa, il danno alla professionalità e quello biologico in conseguenza del demansionamento patito; riformò invece parzialmente la liquidazione del danno alla professionalità effettuata in primo grado, riducendo il relativo importo in misura pari al 50% delle retribuzioni previste per i dipendenti di I livello dal novembre 1998 fino a quando il lavoratore non fosse stato adibito a mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica.

La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per ciò che ancora qui rileva, osservò quanto segue:

- lo S. aveva dedotto di avere svolto mansioni corrispondenti al I livello quale ispettore per il settore ortofrutta su tutta la provincia dal 1992 all'ottobre 1998, quando era stato trasferito alla sede di Messina, dove gli erano stati affidati compiti di operaio addetto alle vendite, rientranti nel IV livello;
- non vi era stata contestazione in ordine al demansionamento, che di fatto aveva portato lo S. a svolgere, da mansioni di primo livello, mansioni meramente esecutive, malgrado gli fosse stato mantenuto l'inquadramento;
- dalle deposizioni testimoniali nessun riscontro aveva ricevuto l'assunto difensivo della SMA, che aveva sostenuto l'esistenza di un patto derogatorio tra le parti in forza del quale, in fase di ristrutturazione aziendale, lo S. aveva richiesto il trasferimento alla sede di Messina, dove viveva, accettando e consentendo il demansionamento;
- non vi era dunque prova che il mutamento di mansioni e il trasferimento fossero stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad una sua esclusiva scelta, a cui fosse pervenuto senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro;
- in base all'istruttoria testimoniale era risultato che il trasferimento era stato disposto dalla direzione commerciale e dalla direzione del personale e l'accettazione del trasferimento da parte dello S. nulla toglieva alla illegittimità del comportamento datoriale, mancando elementi da cui poter evincere quali fossero stati i termini di tale accettazione, soprattutto con riferimento alla individuazione delle mansioni in concreto poi da affidare al lavoratore, sia nell'immediatezza, che nel prosieguo del rapporto;

- né era stato dimostrato dalla parte datoriale che il demansionamento fosse stato determinato da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, avendo invece l'istruzione svolta fornito la prova della assunzione di nuovi ispettori ortofrutta;

- nel caso concreto era conseguito allo S. un danno da dequalificazione professionale, sia per l'impovertimento della capacità professionale già acquisita (perdita di contatti con i fornitori e con i vari punti vendita e della capacità di controllo delle strategie di vendita), sia dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno conseguenti a una diversa possibilità di offerta delle proprie capacità nel mercato del lavoro; tale danno alla professionalità appariva consequenziale, proprio perché la situazione protrattasi nel tempo aveva conclamato il danno che dal trasferimento a mansioni nettamente inferiori era derivato al lavoratore, comportando tale situazione la diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità lavoratore nel luogo di lavoro, con conseguenze sia s professionale, che di relazione;

- la quantificazione del danno alla professionalità operata dal primo Giudice appariva tuttavia eccessiva, dovendo comunque la valutazione equitativa del danno mettere in considerazione il corretto mantenimento della giusta retribuzione, il minor disagio derivato allo S. dal trasferimento presso la sede di residenza, la sostanziale accettazione del perdurare di tale illegittima situazione nella comprensibile prospettiva di una utile e adeguata ricollocazione sulla base della qualifica di appartenenza, la minore responsabilità e il diverso impegno fisico e mentale fornito dal lavoratore negli anni, cosicché, malgrado la dequalificazione fosse stata sicuramente grave in rapporto alle nuove mansioni rispetto alle precedenti, doveva ritenersi che il danno andasse quantificato nella percentuale del 50% della retribuzione lorda e non dell'intero, così come liquidata dal primo Giudice;

- lo S. aveva fornito prova del danno alla salute sia in ordine all'an, che al nesso causale con il demansionamento, attraverso una consulenza medico-legale redatta da uno specialista in malattie nervose e mentali e in medicina del lavoro, la cui esperienza era ben conosciuta dal Collegio;

- numerosi certificati infatti attestavano l'esistenza di una sindrome ansiosa reattiva con note ipocondriache, evidenziata da depressione del tono dell'umore, perdita dell'autostima, ipobulia con riduzione dell'iniziativa volontaria, ipopatia;

- erano inoltre agli atti numerose missive inviate all'Azienda con cui il lavoratore aveva lamentato il proprio stato di disagio nello svolgimento delle mansioni di operaio addetto alle vendite, fa condizione di frustrazione lavorativa e l'insorgenza di turbe psichiche, che, aggravandosi nel tempo, lo avevano poi portato nel 2003 a fruire di notevoli periodi di astensione dal lavoro;

- il consulente di parte aveva spiegato come da determinate situazioni, tutte sovrapponibili al caso in questione, fosse stato accertato che potevano conseguire alterazioni dell'equilibrio socioemotivo, disturbi psicologici e disturbi del comportamento e che effettivamente lo S. aveva sofferto di severe alterazioni dell'equilibrio emotivo con ansia, depressione, insonnia, sicuramente riconducibili al comportamento datoriale nel rispetto del criterio cronologico, della continuità fenomenica e dell'efficienza della causa lesiva ed in mancanza, peraltro, di altre cause;

- la valutazione operata di un danno biologico del 30% non appariva contestabile, né era stata validamente contestata dalla parte datoriale, così come la consequenziale determinazione in termini risarcitori effettuata sulla base di corretti indici.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la S. spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

L'intimato S. A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2103 cc e 437, comma 2, c.p.c., nonché vizio di motivazione, deduce che, sulla base delle acquisite deposizioni testimoniali, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che lo S. aveva chiesto di sua spontanea volontà di essere trasferito, essendo consapevole della deroga in peius delle sue mansioni, pur di prestare la sua attività lavorativa a Messina; la Corte territoriale, inoltre, avrebbe dovuto ammettere, anche d'ufficio, l'ulteriore prova per testi richiesta in appello in ordine al suddetto accordo derogatorio; né, in ogni caso avrebbe potuto riconoscere allo S. la tutela di cui all'art. 2103 c.c. attesa l'acquiescenza manifestata dal suo inerte comportamento protrattosi nel tempo.

1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004), e spettando al giudice del merito controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 5802/1998).

Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice dei gravami e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità, senza che, peraltro, le deposizioni testimoniali invocate dalla ricorrente a sostegno del suo assunto presentino di per sé un carattere di decisività tale da condurre, in termini di certezza ad una diversa decisione sul punto.

1.2 Neppure appare fondata la doglianza relativa alla mancata ammissione di un'ulteriore prova testimoniale.

Tale prova, richiesta solo in appello, era infatti all'evidenza tardiva ed inammissibile (cfr, art. 437, comma 2, c.p.c.).

La Corte territoriale ha inoltre dato atto di come non fosse stato provato che il mutamento di mansioni e il trasferimento fossero stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad una sua esclusiva scelta, a cui fosse pervenuto senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro; non si era dunque in presenza di una parziale lacuna delle risultanze probatorie, rispetto alle quali si sarebbe potuta ritenere l'indispensabilità della prova in parola, ma di un quadro istruttorio già definito nelle sue conclusioni con il fallimento della dimostrazione dell'eccezione svolta dalla parte datoriale.

1.3 La questione degli effetti conseguenti alla (pretesa) acquiescenza del lavoratore, implicante un accertamento di fatto, non è stata trattata nella sentenza impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, cosicché la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16303/2002; 2140/2006; 13958/2007; 12138/2011; 4752/2011).

Nel caso di specie la ricorrente non ha specificato se e in che termini la questione sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame e ciò determina quindi l'inammissibilità della doglianza.

Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che la pretesa acquiescenza del lavoratore e gli effetti che se ne vorrebbero trarre in termini di accettazione tacita del demansionamento involgono una valutazione tipicamente di merito sottratta al sindacato di legittimità e che, anche in punto di fatto, seppure ad altri fini, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, con numerose missive inviate all'azienda, aveva lamentato il proprio stato di disagio nello svolgimento delle mansioni a cui era stato destinato.

1.4 Nei distinti profili in cui si articola, il motivo all'esame non può pertanto trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia riconosciuto la sussistenza del danno in assenza di qualsivoglia allegazione e prova al riguardo da parte del lavoratore.

Con il terzo motivo, deducendo violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia quantificato il danno in misura eccessiva.

I motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

2.1 Secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 6572/2006; 4063/2010).

A tali criteri, come diffusamente esposto nello storico di lite, si è attenuta la Corte territoriale nel riconoscimento del danno e nella sua conseguente liquidazione equitativa, svolgendo un percorso motivazionale coerente con i dati acquisiti e immune da vizi logici, onde le censure svolte con i motivi alesarne non possono essere accolte.

3. Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale:

- abbia riconosciuto allo S., in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il danno biologico quale conseguenza del demansionamento, laddove nel ricorso introduttivo tale danno era stato dedotto come prodotto da mobbing, nel mentre il primo Giudice aveva escluso che nella fattispecie fosse ravvisabile un'ipotesi di mobbing;

- abbia riconosciuto la sussistenza del danno biologico in assenza di prova del medesimo, sulla base di semplici valutazioni e basandosi su una perizia di parte priva di autonomo valore probatorio, senza ammettere la pur richiesta CTU medico legale.

3.1 Il primo Giudice, in ordine al danno biologico, ebbe a rilevare che "... dalla violazione dell'art. 2103 c.c. derivano (...) conseguenze pienamente sovrapponibili a quella invocate dal ricorrente, il quale, pur dando

dei fatti una definizione non condivisibile, ha comunque delineato quanto serve a fondare l'accoglimento della domanda".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di ultra od extrapetizione in cui sia incorso il giudice determina una nullità relativa della decisione non rilevabile d'ufficio e, perciò, per poter essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, altrimenti questo giudice incorre anch'esso nell'errore di ultrapetizione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4594/2000; 11559/2000; 10516/2009; cfr, altresì, Cass., SU, 14083/2004).

Conseguentemente la ricorrente avrebbe dovuto impugnare in appello la surricordata interpretazione della domanda resa dal primo Giudice, deducendone il difetto di motivazione e la conseguente asserita violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Non avendo la Corte territoriale affrontato la questione, né avendo la ricorrente indicato in quali termini e modi la stessa sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame, la relativa doglianza svolta in questa sede, giusta le considerazioni già esposte nell'ambito della disamina del primo motivo, è inammissibile.

3.2 In ordine al secondo profilo di doglianza, premesso che il giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata (cfr, ex plurimis, Cass., n. 11143/2003), va osservato che, secondo l'orientamento di questa Corte, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice, la pronuncia di merito può porre a fondamento della propria decisione una consulenza di parte, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione e ciò tanto più laddove il relativo giudizio risulti corroborato da altre risultanze probatorie (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3677/1980; 1325/1984; 1416/1987; 2574/1992; 12411/2001; 26550/2011).

Nel caso di specie la Corte territoriale, nei termini diffusamente ricordati nello storico di lite, ha dato adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di seguire le conclusioni esposte nella dimessa relazione tecnica di parte, rilevando al contempo la sussistenza di precisi elementi probatori al riguardo, costituiti da numerosi certificati attestanti l'esistenza della malattia denunciata (sindrome ansiosa reattiva con note ipocondriache, evidenziata da depressione del tono dell'umore, perdita dell'autostima, ipobulia con riduzione dell'iniziativa volontaria, ipopatia) e dando atto delle numerose missive inviate dal lavoratore all'azienda con cui era stato lamentata la situazione di disagio cagionatagli dallo svolgimento delle mansioni a cui era stato destinato e l'insorgenza di turbe psichiche, che, aggravandosi nel tempo, lo avevano poi portato a fruire di notevoli periodi di astensione dal lavoro.

La Corte territoriale ha pertanto reso una motivazione coerente con i dati acquisiti ed immune da vizi logici, che non rimane scalfita dalle censure della ricorrente.

3.3 Il motivo all'esame, nei distinti profili in cui si articola, non è pertanto accoglibile.

4. Con il quinto motivo, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia confermato la quantificazione del danno biologico (30%) operata dal primo Giudice, assumendo che la stessa era stata contestata con il ricorso d'appello.

4.1 La censura è infondata, poiché il giudizio di congruità espresso al riguardo dalla Corte territoriale riposa implicitamente sulla compiuta disamina dei pregiudizi di carattere sanitario già evidenziati nella motivazione circa sussistenza del danno, scevra da vizi per le ragioni già indicate.

5. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 4.600,00 (quattromilaseicento), di cui euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) per compenso, oltre accessori come per legge.